

# **Regolamento Consulta degli studenti**

*(Approvato con delibera Cda del 29/7/2014)*

## **TITOLO I – Definizioni**

### **Art. 1 Natura, Composizione, Funzioni.**

1. La Consulta degli Studenti, di seguito denominata “Consulta”, è l’organo elettivo di rappresentanza degli studenti, ai sensi dell’art. 12 del DPR 132/2003.
2. La Consulta e' composta da studenti eletti in numero di tre qualora l’Istituto conti fino a cinquecento studenti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici oltre duemila studenti.
3. La Consulta designa gli studenti in seno al Consiglio Accademico, al Consiglio di Amministrazione. Gli studenti designati in Consiglio Accademico e in Consiglio di Amministrazione, qualora fossero individuati esternamente alla Consulta, entrano di diritto a farne parte, in qualità di studenti designati.
4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
5. La Consulta promuove l’integrazione e l’intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l’organizzazione di attività paraistituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche, e appronta all’occorrenza procedure che ne disciplinano lo svolgimento. Tali attività devono essere sottoposte all’approvazione degli organi competenti.
6. La Consulta resta in carica per un mandato di tre anni consecutivi.

## **Titolo II Funzionamento**

### **Art. 2 Presidente e Vicepresidente**

1. La Consulta, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all’inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un Presidente tra i suoi componenti. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Compito del Presidente è di convocare le sedute ordinarie e straordinarie, stabilirne l’Ordine del Giorno e di coordinare le attività della Consulta. Partecipa inoltre alle assemblee plenarie del Cnsi.
3. La Consulta nomina tra i componenti un Vicepresidente, che lo coadiuva nelle attività di guida della Consulta e lo sostituisce in caso di assenza.

### **Art. 3 Procedure di designazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali**

1. La Consulta, ai sensi della Statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti all’interno degli organi collegiali nel numero di:
  - due in seno al Consiglio Accademico
  - uno in seno al Consiglio di Amministrazione
2. Per gli studenti designati in seno al Consiglio Accademico la procedura di designazione è regolata nel modo seguente: dopo opportuna discussione e dopo aver accertata la disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, si procede alla composizione di un elenco di candidati maggiorenni iscritti ai corsi di studio ordinamentali e/o sperimentali. Ogni componente della Consulta può proporre fino a due nominativi. Successivamente, con scrutinio segreto, ogni componente della Consulta esprime due preferenze. Si procederà quindi a sommare i punteggi ottenuti da ciascun candidato e a determinare, in base ad essi, una graduatoria. Risultano eletti i candidati che riportano il punteggio più alto. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente. Se alla comunicazione della designazione venisse meno la disponibilità sarà automaticamente designato il candidato che ha ottenuto il punteggio immediatamente inferiore.
3. Per la designazione degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione, si procede secondo le modalità indicate al precedente comma. Relativamente alla composizione dell’elenco dei candidati, ogni componente della Consulta può proporre fino ad un massimo di un nominativo.
4. Gli studenti designati sono tenuti a partecipare puntualmente alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza e a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta all’interno degli stessi. Sono tenuti altresì ad aggiornare regolarmente la Consulta sull’Ordine del Giorno, sull’andamento dei lavori e sulle delibere degli organi medesimi.

#### **Art. 4 Cessazione anticipata della carica**

1. In caso un componente della Consulta

- a) non risulti regolarmente iscritto ai corsi di studio ordinamentali e sperimentali;
- b) risulti assente alle sedute ordinarie della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente della Consulta;
- c) rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;
- d) subisca sanzione disciplinare (esclusivamente quelle previste dal regolamento disciplinare degli studenti ex art. 5, co 2, lett. c, d, e);
- e) subisca una mozione di sfiducia votata all'unanimità da parte dei componenti elettivi della Consulta studentesca;

in tali casi si verifica la cessazione anticipata della carica. La consulta comunicherà il decadimento della carica dello studente:

- al Direttore dell'Istituzione se designato in seno al Consiglio Accademico.
- al Presidente dell'Istituzione medesima ed al Ministero dell'Università e della Ricerca se designato in seno al Consiglio di Amministrazione. Copia della lettera di dimissioni, viene inviata per conoscenza alla Consulta, che entro 15 giorni procede alla designazione di un sostituto, che rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

#### **Art. 5 Commissioni**

1. Per il lavoro istruttorio, di studio, e di approfondimento di singole questioni, o per l'organizzazione di eventi studenteschi, la Consulta costituisce commissioni in relazione alle problematiche da esaminare e al lavoro da svolgere e vi nomina un coordinatore.

2. Ogni Commissione stabilisce autonomamente organizzazione e procedure dei lavori. Al termine del lavoro, il risultato prodotto deve essere debitamente relazionato alla Consulta, che lo discute e lo approva.

3. La Commissione è sciolta con l'esaurirsi della funzione cui è preposta.

#### **Art. 6 Studenti Referenti di corso**

1. La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto con la base degli studenti e capillarizzare la comunicazione delle proprie attività, può designare per ogni corso studenti referenti, con il compito di farsi portavoce delle problematiche del rispettivo corso di appartenenza.

2. Gli studenti, designati dalla Consulta e nominati con Decreto del Direttore non possono essere più di due per ogni corso.

3. Gli studenti debbono essere regolarmente iscritti ai corsi ordinamentali o sperimentali e non debbono aver subito sanzioni disciplinari (esclusivamente quelle previste dal regolamento disciplinare degli studenti ex art. 5, co 2, lett. c, d, e).

4. Il mandato dura per tutto l'anno accademico in corso. Lo studente decade dalla carica al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.

5. Le procedure di designazione sono fissate autonomamente dalla Consulta.

6. Con cadenza periodica il Presidente della Consulta convoca e presiede l'Assemblea Plenaria degli Studenti Referenti alla presenza della Consulta.

#### **Art. 7 Convocazione e validità delle sedute**

1. La convocazione è disposta dal Presidente ed è inviata per via telematica a tutti i componenti. La convocazione prevede l'indicazione dell'Ordine del Giorno ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttorio, almeno tre giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno 48 ore prima della data fissata.

2. Sedute straordinarie possono essere convocate dal Presidente sulla base di comunicazioni urgenti che provengano dai rappresentanti studenteschi negli organi di governo ovvero di questioni inderogabili che necessitino di una immediata trattazione.

3. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti.

4. All'inizio della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'Ordine del Giorno per motivi di particolare urgenza.

5. Le sedute della Consulta sono valide se e fino a che, ad esse è presente la maggioranza dei componenti in carica.

6. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta.

#### **Art. 8 Ordine della discussione e delle votazioni**

1. Il Presidente assicura la disciplina delle sedute, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione.
2. Le votazioni sono effettuate di regola con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta o per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale ovvero per scrutinio segreto.
3. La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che per le designazioni elettive, anche nelle ipotesi previste dalla legge.
4. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 9 Verbali di seduta**

1. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
2. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
3. I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione ed affissi all'Albo d'Istituto.

#### **Art. 10 Assemblea degli Studenti**

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata con almeno 15 giorni di anticipo almeno due volte l'anno dalla Consulta, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. La convocazione viene affissa all'Albo d'Istituto e indica l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza. I docenti sono tenuti a dare la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti all'Assemblea.
3. Assemblee straordinarie possono essere convocate dalla Consulta (con almeno 24 ore di anticipo) sulla base di comunicazioni urgenti che provengano dai rappresentanti studenteschi ovvero di questioni inderogabili che necessitino di una immediata trattazione.
4. Con ordinanza del Direttore sono sospese le lezioni per la durata dell'Assemblea.
5. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un segretario verbalizzante ed un moderatore.
6. All'Assemblea degli Studenti partecipano tutti gli studenti dell'Istituzione, i quali sono comunque esonerati dalla frequenza di ogni attività didattica, eventualmente in corso, per la durata dell'Assemblea degli Studenti.

### **TITOLO III - Disposizioni finali**

#### **Art. 11 Modifiche del Regolamento**

1. Ai sensi dello Statuto di autonomia, il presente regolamento può essere modificato anche dalla Consulta, ai sensi dell'art. 26 comma 3 dello Statuto.

Il Presidente  
(Avv. Patrizio Trifoni)